

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5746 del 26/10/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Ditta Carburanti 3.0 S.r.l. impianto di via tangenziale 12/7/44 8 (bretella Nord di Carpi Km 1+130 dx), Carpi (MO). Riferimento n. 1362/17 del SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5925 del 25/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventisei OTTOBRE 2017 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA **CARBURANTI 3,0 S.R.L.** IMPIANTO DI VIA TANGENZIALE **12/7/44 8** (BRETTELLA NORD DI CARPI KM 1+130 DX), **CARPI (MO)**. RIFERIMENTO n° **1362/17** DEL SUAP DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE.

La Legge 4 aprile 2012, n° 35 (di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n° 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'articolo 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 59/13, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/10, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, al comma 2, recita che "Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4" e, al comma 3 che, a seguito di una domanda di modifica sostanziale, l'Autorità competente provvede al rilascio di una nuova autorizzazione.

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La ditta Carburanti 3.0 S.r.l. con sede legale in Comune di Modena, viale Virgilio 20, quale gestore dell'impianto ubicato in via tangenziale 12/7/44, 8 (bretella Nord di Carpi Km 1+130 dx), Carpi (MO), ha presentato al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine la domanda di voltura di A.U.A. Il

SUAP, con protocollo 56706 del 24 novembre 2016 ha trasmesso la domanda alla SAC di ARPAE Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo n° 21869 del 24 novembre 2016.

Il SUAP medesimo:

- con protocollo 29803 del 13 giugno 2017 ha trasmesso nuovamente la domanda di voltura di AUA alla SAC di ARPAE Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo n° 11508, pratica n° 19558, del 13 giugno 2017;
- con protocollo 30029 del 14 giugno 2017 ha trasmesso documentazione integrativa della ditta utile a definire meglio l'istruttoria di voltura di AUA alla SAC di ARPAE Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo n° 11572 del 14 giugno 2017.
- il 18 agosto 2017, con riferimento 1362/17, ha assunto in carico la nota di modifica sostanziale di AUA, inviandola successivamente alla SAC di ARPAE Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo n° 16508, pratica n° 19558, del 21 agosto 2017.

La ditta nell'impianto di cui all'oggetto, svolge attività di Distributore carburanti e gpl con bar e lavaggio auto e chiede di modificare la ragione sociale dell'attività e la modifica della rete fognaria aziendale e degli scarichi mediante l'aggiunta del servizio igienico del locale gestore il quale andrà a costituire uno scarico ulteriore di acque reflue domestiche in acque superficiali.

Per quanto sopra, con riguardo all'impianto di cui al presente atto, la ditta chiede di modificare oltre alla ragione sociale anche le condizioni di autorizzazione del seguente titolo abilitativo:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

Viene inoltre dichiarato che non sono previste modifiche tecniche relativamente al seguente titolo abilitativo:

- Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico.

La documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente di effettuare la relativa istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio della nuova Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, comprensiva dei titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nell'impianto di cui al presente atto.

La responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 e la responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

- 1) di rilasciare la nuova Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 al gestore della ditta Carburanti 3.0 S.r.l. di Modena per l'impianto ubicato in via tangenziale 12/7/44, 8 (bretella Nord di Carpi Km 1+130 dx), a Carpi (MO), che comprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
 - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- 2) Di disporre la revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata in premessa.
- 3) Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
 - Allegato Rumore - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Di fissare la data di scadenza del presente provvedimento al **13 aprile 2031**.
- 6) Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.
- 7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda.
- 8) Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine.

9) Di informare che:

- a) Al fine di verificare la conformità dell'impianto e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali	Comune di Carpi
Autorizzazione agli scarichi di acque di prima pioggia e di acque reflue industriali in acque superficiali	S.A.C. ARPAE di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Carpi

- b) L'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) Si dà atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione delle Terre d'Argine, Struttura competente al rilascio dell'A.U.A.. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione anti-mafia da parte della SAC ARPAE di Modena.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
DI ARPAE MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data..... Firma

Allegato ACQUA

Ditta Carburanti 3.0 S.r.l. di Modena (MO), impianto di via tangenziale 12/7/44 8 (S.P. Bretella Nord di Carpi Km 1+130 dx) a Carpi (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
ACQUA	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) Acque reflue domestiche in acque superficiali Acque reflue industriali Acque di prima pioggia in acque superficiali

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico”.

B – Parte descrittiva

La ditta Carburanti 3.0 S.r.l. di Modena, nell'impianto di via tangenziale 12/7/44 (S.P. Bretella Nord di Carpi Km 1+130 dx) a Carpi (MO), svolge attività di Distributore carburanti e gpl con bar e lavaggio auto.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici e dai lavandini del bar, previo trattamento mediante un degrassatore con fossa Imhoff e un filtro batterico anaerobico, sono convogliate in acque superficiali al fosso interpodereale posto al confine della proprietà mediante lo scarico denominato 2 in cui confluiscono anche le acque depurate di prima pioggia;
- le acque reflue provenienti dal servizio igienico del locale gestore, previo trattamento mediante fossa Imhoff e un filtro batterico anaerobico, sono convogliate in acque superficiali al fosso interpodereale posto al confine della proprietà mediante lo scarico denominato 1;
- le acque meteoriche ricadenti sulle pensiline della zona rifornimento carburanti e delle aree coperte e scoperte del resto dell'area confluiscono nella vasca di laminazione da 500 metri cubi posta sul lato Nord della proprietà da cui, tramite condotta di portata controllata confluiscono in acque superficiali al fosso interpodereale posto al confine della proprietà mediante lo scarico denominato 4;
- le acque meteoriche di dilavamento del piazzale scoperto a rischio di inquinamento da idrocarburi sono trattate mediante impianto di prima pioggia che prevede la presenza di due vasche uguali di accumulo, la separazione dei fanghi e un sistema di disoleazione, successivamente confluiscono, mediante condotta dedicata in acque superficiali al fosso interpodereale posto al confine della proprietà mediante lo scarico denominato 2, in cui confluiscono anche le acque reflue domestiche depurate;
- le acque impiegate dall'impianto di autolavaggio, vengono convogliate ad un impianto che prevede la dissabbiatura, la disoleazione e la bio-ossidazione del refluo; dall'impianto di depurazione le acque reflue, mediante condotta dedicata, confluiscono in acque superficiali al fosso interpodereale posto al confine della proprietà mediante lo scarico denominato 3. A monte del trattamento è installato un pozzetto deviatore dotato di valvola di blocco. Quanto l'impianto di autolavaggio è spento, le acque meteoriche ricadenti nell'area vengono inviate alla vasca di laminazione. A valle del trattamento risulta installata una vasca di accumulo di 5 metri cubi finalizzata al riutilizzo dell'acqua a scopi produttivi.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue della cucina e dei servizi igienici sono classificabili come “acque reflue domestiche”. I calcoli presentati con la domanda di AUA indicano una consistenza di circa 10 AE per il bar e di circa 2 AE per il locale gestore.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche trattate nell’impianto di prima pioggia sono classificabili come “acque di prima pioggia”.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche che non presentano rischi di contaminazione non necessitano di autorizzazione allo scarico.

Ai sensi dell’articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti dall'autolavaggio confluenti in acque superficiali mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come “acque reflue industriali”.

L’approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

C – Istruttoria e pareri

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **E’ autorizzato** il gestore della ditta Carburanti 3.0 S.r.l., con sede legale a Modena (MO), viale Virgilio 20, per l’impianto di via tangenziale 12/7/44 8 (S.P. Bretella Nord di Carpi Km 1+130 dx) a Carpi, **a scaricare nel fosso di scolo adiacente la proprietà** e confluenti nel fosso posto a lato tangenziale le acque reflue domestiche, le acque reflue industriali e le acque di prima pioggia derivanti dall’attività di Distributore carburanti e gpl con bar e lavaggio auto.
- 2) Si stabilisce in circa 9000 metri cubi annui il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dall’insediamento.
- 3) Lo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia in acque superficiali deve avvenire nel rispetto dei limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in acque superficiali.
- 4) I valori limite di cui al punto 3 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 5) Durante l’evento meteorico tutte le acque meteoriche di dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento dovranno essere immesse nella vasca doppia di prima pioggia fino al riempimento della stessa; una volta terminato l’evento meteorico, nell’ambito delle 48-72 ore

dalla cessazione delle precipitazioni, la suddetta vasca di accumulo deve essere completamente svuotata, trattando le acque, raccolte in essa, nei manufatti depurativi.

- 6) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque di prima pioggia e per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 7) Il pozzetti adibiti a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicati a valle di ogni depuratore dovranno essere mantenuti accessibili ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- 8) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli dell'azienda a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 9) Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione degli impianti di depurazione.

Tale documentazione, conservata per gli impianti adibiti al trattamento delle acque reflue domestiche, delle acque reflue e delle acque di prima pioggia, deve contenere:

- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
- i quantitativi di fanghi derivanti dagli impianti di depurazione e la relativa destinazione;
- il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;

- 10) I fanghi risultanti dai manufatti di sedimentazione e di disoleazione dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
- 11) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.
- 12) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.

- 13) É fatto obbligo dare immediata comunicazione, alla Provincia di Modena, al Comune di Carpi e al ST distretto Area Nord di ARPAE Modena di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
DI ARPAE MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data..... Firma

Allegato RUMORE

Ditta Carburanti 3.0 S.r.l. di Modena (MO), impianto di via tangenziale 12/7/44 8 (S.P. Bretella Nord di Carpi Km 1+130 dx) a Carpi (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
RUMORE	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n°447

A – Premessa normativa

La legge 26 ottobre 1995, n° 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'articolo 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9 maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n° 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della L.R. 15/01”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n° 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/01”.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico”.

B – Parte descrittiva

La ditta Carburanti 3.0 S.r.l. di Modena, nell'impianto di via tangenziale 12/7/44 8 (S.P. Bretella Nord di Carpi Km 1+130 dx) a Carpi (MO), svolge attività di Distributore carburanti e gpl con bar e lavaggio auto.

Così come è descritto nella valutazione previsionale di impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore.

La rumorosità ambientale è principalmente dovuta agli impianti utilizzati per la distribuzione carburante e per l'attività di autolavaggio, costituiti da:

- n° 1 pompa del GPL nell'angolo Ovest;
- n° 2 piazzole dotate di lancia a getto ad altra pressione in prossimità dell'angolo Sud-Est;
- n° 1 stazione di autolavaggio con spazzoloni adiacente alle due piazzole sopra indicate;
- n° 1 elettrosoffiante del depuratore dell'autolavaggio posta nelle immediate vicinanze dello stesso;
- n° 4 stazioni di pulizia interna delle auto dotate di aspirazione e lava tappeti, ubicate lungo il confine Nord.

L'impatto acustico derivante dalle pompe collocate nelle piazzole di distribuzione carburanti e dall'unità esterna per il condizionamento dei locali del bar-ristoro-gestore, che verrà posizionata in copertura dell'edificio, è da considerare trascurabile.

- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 - 22:00) e notturno (22:00 - 06:00);
- L'insediamento è ubicato in prossimità della Tangenziale 12 Luglio 1944 ed è inclusa all'interno della fascia di pertinenza acustica dell'infrastruttura (pari a 50 metri) attribuita, dalla vigente classificazione acustica comunale, alla **classe IV** "Area ad intensa attività umana", con limiti di immissione assoluti pari a **65 dBA** di giorno e **55 dBA** di notte.
- I recettori più esposti (R1, R2, R3 e R4), posti a distanze comprese tra 180 e 200 metri dall'area d'impianto, sono tutti inclusi nelle aree agricole confinanti, inserite in classe III - "Aree miste", con limiti di immissione assoluti pari a **60 dBA** di giorno e **50 dBA** di notte.
- Le stime previsionali post-operam mostrano che i livelli sonori correlati al funzionamento delle sorgenti sonore fisse (autolavaggio e sistemi di distribuzione carburante, GPL escluso), non andranno ad incrementare la rumorosità ambientale preesistente rilevata nelle postazioni P1 e P2 (in prossimità dei ricettori R1 e R2), ove la stessa risulta prevalentemente connessa al traffico stradale circolante sulla tangenziale;
- Saranno rispettati i valori limite d'immissione, assoluti e differenziali, diurni e notturni, attribuiti alla classe III, rilevabili in prossimità dei ricettori individuati;
- In relazione ai tempi di funzionamento, si ritengono rispettati anche i valori limiti d'immissione assoluti, diurni e notturni, attribuiti alla classe IV, di pertinenza dell'insediamento.

C – Istruttoria e pareri

Vista la valutazione previsionale di impatto acustico datata settembre 2015 della ditta Energy Rete S.r.l. di Reggio Emilia.

Visto il parere favorevole al rilascio del nulla osta acustico del Comune di Carpi, acquisito agli atti con protocollo n° 684 del 18 gennaio 2016 con il quale si richiama il parere favorevole espresso dal ST distretto Area Nord di ARPAE Modena, protocollo n° 769 del 8 gennaio 2016.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ubicato a Carpi (Mo), via tangenziale 12/7/44 (S.P. Bretella Nord di Carpi Km 1+130 dx), delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Carburanti 3.0 S.r.l. secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale di impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della L. 447/95.
- 2) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.
- 3) In corso d'esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.
- 4) Le sorgenti di rumore da installare, nonché le modalità di installazione delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.
- 5) Qualora le sorgenti di rumore di cui al presente nulla osta siano utilizzate in difformità dalle prescrizioni indicate, l'autorità di controllo applicherà la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10, comma 3 della legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (da euro 258,00 a euro 10.329,00), per ogni violazione accertata.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
DI ARPAE MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data..... Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.